GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDI 9 DICEMBRE — NUM. 289

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.
Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).
Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

S. M. il Re con decreto 7 dicembre 1890 ha nominato per la 1ª sessione della XVII Legislatura,

Il Senatore Cav. Domenico Farini, Presidente del Senato del Regno;

e Vicepresidenti i signori:

Comm. Avv. Marco Tabarrini,
Comm. Prof. Cannizzaro Stanislao,
Comm. Avv. Prof. Enrico Pessina,
Comm. Avv. Ghiglieri Francesco.

Sua Maestà il Re con decreti in data di oggi ha accettato le dimissioni del comm. Giovanni Giolitti deputato al Parlamento, da ministro segretario di Stato per il Tesoro, coll'*interim* delle Finanze, ed ha nominato il comm. Bernardino Grimaldi ministro segretario di Stato per le Finanze, affidandogli l'*interim* del Tesoro.

MINISTERO DELL'INTERNO

La Seduta Reale per l'Inaugurazione della XVII legislatura del Parlamento avrà luogo il 10 dicembre corrente alle ore undici antimeridiane nella grande Aula del palazzo di Montecitorio.

Si notifica agli onorevoli signori Senatori e Deputati che dagli uffici di Questura del Senato e della Camera dei Deputati saranno loro distribuiti - secondo il consueto — i biglietti d'ingresso all'Aula del palazzo di Montecitorio nella quale sarà inaugurata da Sua Maestà il Re la prima Sessione della XVII Legislatura.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 7276 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 7 luglio 1889, con cui il Consiglio comunale di Milano stabilì di comprendere fra le provinciali il tronco di strada da Saronno a Monza e ne approvò ad un tempo il tracciato di massima per Solaro, Mombello, Varedo, Nova e Muggio;

Visti i ricorsi dei comuni di Bovisio, Desio e Lissone contro il prescelto tracciato;

Vista la nuova deliberazione 5 luglio ultimo, con cui la rappresentanza della provincia di Milano, conferma il suo precedente deliberato;

Visto il voto 27 settembre p. p. del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'art. 14 della legge 20 marzo 1865 allegato *F;*

Considerando:

Che la strada Monza-Saronno aprendo una nuova e diretta comunicazione fra Milano e le provincie limitrofe, ha

i caratteri richiesti dalla legge perchè sia compresa fra le provinciali;

Che i ricorsi prodotti dai comuni di Bovisio, Desio e Lissone riguardano il tracciamento della strada e non la classificazione in quanto vorrebbero che la strada stessa passasse per i loro abitati, mentre il Consiglio provinciale di Milano, ha dimostrato che le sue deliberazioni intesero ad aprire una via fra comuni che difettano di comunicazioni, ed a ripartire equamente le Opere pubbliche fra le diverse parti della provincia;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza 22 ottobre 1890;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada Monza-Saronno è inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Milano, ed è approvato l'andamento generale adottato dalla rappresentanza provinciale, e segnato in turchino sulla carta dell'Istituto Geografico Militare, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 7278 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7086 (serie 3ª), che approva una nuova tariffa consolare;

Ritenuto essere incorsa una omissione nel n. 1 dell'avvertenza 22 apposta al § 41 e seguenti della tariffa consolare suddetta, la quale apparirebbe perciò in contraddizione col disposto dell'avvertenza 31 al § 50 della tariffa stessa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il n. 1 dell'avvertenza 22 apposta all'articolo 41 e seguenti della tariffa consolare approvata con Nostro decreto del 10 agosto 1890, n. 7086 (serie 3ª) è corretto come segue:

1. Relazione del capitano all'arrivo, per altro oggetto, che per stabilire avarie sofferte o temute.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

Il Numero 7279 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), su l'ammissione e le promozioni nella Magistratura, col quale il Governo del Re è stato autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorrano per la compiuta esecuzione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPO I.

Norme per l'esecuzione di alcune disposizioni della legge

SEZIONE I.

Degli uditori ed aggiunti giudiziarii; e degli esami di ammissione al tirocinio, d'abilitazione alle funzioni giudiziarie, e di nomina per merito distinto.

Art. 1.

Gli articoli 1 a 23 del regolamento generale giudiziario sono abrogati e vi sono sostituite le disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 2.

Il numero degli uditori in tutto il Regno è determinato per Regio decreto.

Fino a tre anni dopo la compiuta attuazione della legge 30 marzo 1890, n. 6702, il numero degli aggiunti giudiziari sarà pure determinato per R. decreto, in corrispondenza ai fondi annualmente stanziati in bilancio per questo titolo; ma successivamente non potrà essere modificato che per legge.

Art. 3.

Il concorso ai posti di uditore giudiziario, di cui è cenno negli articoli 2 a 4 della legge 8 giugno 1890, è bandito con decreto ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e nel Supplemento al Foglio periodico di ciascuna Prefettura destinato agli annunzi legali, e mediante affissione nella sala d'ingresso delle Corti e dei tribunali.

Nel decreto è fissato il numero dei posti di uditore per i quali si bandisce il concorso ed indicato il termine entro il quale gli aspiranti devono presentare le loro domande, come pure il giorno in cui hanno principio le prove di esame.

Fra il termine per la presentazione delle domande e il giorno delle prove debbono intercedere almeno due mesi.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso presentano al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono, la domanda corredata dei documenti comprovanti che hanno i requisiti prescritti negli articoli 9, numeri 1° e 2°, della

legge sull'ordinamento giudiziario e 2, numeri 1° e 2° della legge 8 giugno 1890, e che non trovansi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2° 3° e 4° della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata coll'articolo 32 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509.

Il procuratore del Re ed il presidente del Tribunale, cui è all'uopo rimesso un elenco degli aspiranti, raccolgono separatamente informazioni sulla loro condotta e moralità e le comunicano al rispettivo Capo presso la Corte di appello.

Il procuratore generale, ricevute le domande e le informazioni dal procuratore del Re, le completa, ove occorra, e le spedisce al Ministro della giustizia, al quale sono pure trasmesse dal primo presidente le informazioni da esso raccolte.

Il Ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi al concorso e ne dà partecipazione individuale tanto agli ammessi quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata non prima di dieci giorni innanzi a quello in cui hanno principio gli esami. I nomi dei suoi componenti non devono essere comunicati ad alcuno.

Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla, e delega un impiegato del Ministero a compiere le funzioni di segretario.

Destina pure un congruo numero di impiegati e magistrati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

Art. 6.

Le prove scritte si fanno in sei giorni distinti e, possibilmente, senza interruzione.

La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale gruppo di materie verserà nel giorno medesimo la prova e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa. Questi temi sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non più tardi delle dieci antimeridiane di ciascun giorno il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala senza romperne i suggelli, appone al tema sorteggiato la propria firma e vi fa apporre quella del segretario, dopodichè lo detta ai concorrenti.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se venga fatta, devono essere scritte su fogli di carta muniti del bollo del Ministero e controsegnati dal segretario.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore dalla dettatura del medesimo.

I concorrenti che sopraggiungano dopo cominciata la dettatura del tema e quelli che non consegnino puntualmente il loro scritto entro il termine prefisso sono esclusi dal concorso.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno un membro della Commissione, il segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.

Art. 7.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato.

È loro rigorosamente inibito, prima di avere consegnato il proprio lavoro, di conferire verbalmente coi compagni o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

I concorrenti non possono portar seco nè appunti manoscritti, nè libri od opuscoli di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, sui testi che la Commissione porrà a loro disposizione, i codici, le leggi e i decreti dello Stato, e, nella prova sul diritto romano, il *Corpus juris*.

Art. 8.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma nè altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato debitamente chiusa e suggellata, nella quale avrà scritto il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa e suggellata anche la seconda busta, la rimette al presidente della Commissione, od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario passa immediatamente la busta al segretario, che vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna, e un numero progressivo per poter poi identificare l'autore di ciascun lavoro.

Al termine d'ogni giorno tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno un altro membro della Commissione e al segretario. Tali pieghi non debbono aprirsi fino a che non siano compiute le prove orali e la Commissione non proceda alla revisione degli scritti.

Di tutto quanto avviene durante il tempo delle singole prove, il segretario stende processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 9.

Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite più particolareggiate norme circa le discipline degli esami.

Le infrazioni alle norme che disciplinano l'esame importano l'esclusione immediata del concorrente dall'esame stesso.

Art. 10.

Le prove orali hanno principio non più tardi di due giorni dopo l'ultima prova scritta. Esse sono pubbliche.

L'esame non può durare meno di un'ora per ciascun candidato.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi delle materie d'esame; ma, di regola, i componenti di essa distribuisconsi fra di loro le materie stesse.

Di mano in mano che un candidato ha terminato la prova orale si procede alla votazione secondo le norme indicate nel susseguente articolo 12, ed il segretario ne segna il risultato nel verbale, distintamente per ogni gruppo di materie e con quelle osservazioni che la Commissione stimi

opportune a meglio chiarire il valore dei singoli candidati.

Non sono consentite nei verbali abrasioni o correzioni che non sieno espressamente autenticate, una per una, dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

Esaurite le prove orali, la Commissione, verificata l'integrità di ciascun piego e delle singole buste contenenti i lavori dei candidati, procede all'apertura di queste, assicurandosi che dal segretario sia immediatamente trascritto, tanto in testa ad ogni lavoro, quanto sulle singole buste che racchiudono i nomi dei candidati, il numero che era stato apposto sulle buste esterne corrispondenti; dopodichè passa alla disamina degli scritti, assegnando ad ognuno di questi il congruo numero di punti con le norme indicate nell'articolo seguente.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da un altro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame dei candidati ai quali appartengono gli scritti.

Art. 12.

Ogni membro della Commissione dispone di venti punti per le singole prove scritte e di dieci per le orali. Per ciascuna delle sei prove scritte e delle otto prove orali si fa la somma dei punti dati da ognuno dei commissarii e la si divide pel numero di questi; la media che ne risulta costituisce il voto da assegnare al candidato.

Art. 13.

Compiuta la disamina di tutti gli scritti e notati su ciascuno i voti assegnatigli, si aprono le buste contenenti il nome dei concorrenti.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di centoquaranta voti sopra duecento, semprechè abbiano riportato almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte e sei su dieci nelle orali.

Ove sia il caso di applicare a qualcuno dei concorrenti la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1890, se ne fa speciale menzione nel verbale.

La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti secondo le norme contenute nell'articolo 3, secondo capoverso, della predetta legge; dopo di che trasmette al Ministero, col mezzo del suo presidente, il prospetto della classificazione stessa firmato da tutti i suoi componenti e dal segretario, unitamente ai verbali delle sedute, agli originali dei temi formulati e agli scritti dei candidati con le rispettive buste, accompagnandoli con una relazione riepilogativa dell'andamento e dell'esito del concorso.

Art. 14.

Gli uditori, durante il periodo del loro tirocinio, devono essere alternamente destinati ad un Collegio giudicante per non meno di sei mesi, e ad un Ufficio del pubblico ministero per un tempo non minore, durante il quale sono tenuti ad assistere, almeno una volta per settimana, ad un'udienza penale.

Art. 15.

Le domande d'ammissione all'esame pratico di abilitazione alle funzioni giudiziarie, al quale si riferiscono gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1890, devono essere presentate o spedite alla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto l'uditore esercita le sue funzioni, entro il termine fissato di volta in volta dal Ministro con decreto che stabilisce pure il giorno in cui cominceranno le prove scritte ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Fra il termine per la presentazione delle domande e l'esame devono passare almeno due mesi.

Le domande devono indicare la residenza del richiedente e l'Ufficio cui è addetto, ed essere accompagnate dall'estratto del decreto di nomina ad uditore e dai titoli che vogliansi produrre.

Art. 16.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, la cancelleria ne fa tosto l'elenco in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al procuratore generale e l'altro al primo presidente. Questi verifica se il richiedente trovisi nelle condizioni volute per l'ammissione all'esame e, ove non lo reputi ammissibile, entro quindici giorni dal termine anzidetto ne avverte l'interessato, che può nei quindici giorni successivi ricorrere al Ministro, il quale pronuncia definitivamente.

Il primo presidente e il procuratore generale raccolgono separatamente le informazioni indicate nell'articolo 8, lettera *c*), della legge succitata e le trasmettono al Ministero col loro giudizio, non più tardi di due mesi dallo spirare del termine fissato per la presentazione delle domande. Il primo presidente trasmette contemporaneamente tutte le domande e i documenti che le corredano.

Ove si tratti di uditori addetti ad una Corte di cassazione, le informazioni sono raccolte e mandate direttamente al Ministero dai Capi della Corte stessa.

Art. 17.

Le prove scritte si fanno contemporaneamente presso tutte le Corti d'appello, e si succedono senza interruzione nell'ordine in cui le materie d'esame sono enunciate nello articolo 7 della legge 8 giugno 1890.

Presso ogni sede invigila sulle prove scritte un Comitato composto di due magistrati giudicanti e di un funzionario del Pubblico Ministero presso la Corte, designati di volta in volta gli uni dal primo presidente, e l'altro dal procuratore generale. Un funzionario della segreteria della Procura generale adempie l'ufficio di segretario del Comitato, che è presieduto dal più anziano nel grado ed, a pari anzianità, da quegli che appartiene alla magistratura giudicante.

Il primo presidente, di concerto col procuratore generale, destina inoltre un congruo numero di magistrati e di altri funzionari giudiziari a coadiuvare il Comitato nella vigilanza sui candidati.

Art. 18.

Alla Commissione centrale di cui è cenno nell'articolo 7 della legge 8 giugno 1890, si applicano le disposizioni con-

tenute nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 5 del presente decreto.

Essa è convocata dal Ministro non più di sei giorni innanzi a quello in cui devono cominciare le prove, e formola per ogni materia di esame sette tesi, indicando a piè di ciascuna in qual forma debba essere svolta.

Le singole tesi sono chiuse e suggellate in altrettante buste quante sono le materie, e trasmesse nello stesso giorno al Ministro che ne sceglie una per ogni materia.

Di ciascuna delle quattro tesi prescelte è spedito un esemplare, chiuso e suggellato in separata busta portante l'indicazione della materia, ad ogni procuratore generale di Corte d'appello, che nel mattino di ciascun giorno d'esame consegna al presidente del comitato la busta chiusa contenente la tesi da svolgere in quel giorno.

Art. 19.

Nelle prove scritte dell'esame pratico si osservano le stesse norme che sono stabilite per le prove corrispondenti dell'esame di tirocinio, in quanto siano ad esse applicabili e salvo ciò che è disposto nei seguenti capoversi.

Per lo svolgimento di ciascuna tesi è assegnato il termine di sei ore dalla dettatura di essa.

La carta da somministrare ai candidati deve essere munita del bollo della procura generale presso la Corte d'appello e controsegnata dal presidente e dal segretario del comitato, il quale, sulle buste degli scritti consegnategli dal presidente, premette alle altre indicazioni quella della Corte presso cui si fanno le prove.

Al termine di ciascuna prova, tutte le buste, unitamente al verbale del giorno, sono chiuse in apposito piego, suggellato col bollo di ufficio e firmato a tergo dal presidente del comitato e dal segretario, che lo spedisce personalmente la stessa sera, debitamente raccomandato, al Ministro della giustizia, da cui, verificata l'integrità dei suggelli, è trasmesso tal quale alla Commissione centrale.

Art. 20.

Entro dieci giorni da quello in cui ebbero termine le prove scritte, il Ministro convoca la Commissione centrale e le sottopone tutti gli atti e documenti mentovati nei precedenti articoli 16 e 19.

La Commissione verifica, innanzi tutto, la regolarità delle prove in ciascuna sede, e quindi procede subito all'apertura delle buste e alla disamina dei lavori secondo le norme contenute nell'articolo 11 e nella prima parte dell'articolo 13 del presente decreto.

Non è ammesso alle prove orali colui che non ha ottenuto almeno dodici voti su venti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 21.

Pronunciato il giudizio sugli scritti, il presidente della Commisssione ne dà annunzio al Ministro, mandandogli contemporaneamente l'elenco degli ammessi alle prove orali, con l'indicazione della residenza e dell'Ufficio ove si trovano.

Il Ministro stabilisce che, a distanza non maggiore di quindici giorni dall'annunzio predetto, comincino le prove orali e fa avvertire ciascuno degli ammessi del giorno in cui dovrà presentarsi a sostenerle.

Art. 22.

L'esame orale dura non meno di quaranta minuti per ogni candidato, ed è regolato con le norme indicate nell'articolo 10 del presente decreto.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di ottantaquattro voti sopra centoventi, semprechè abbiano riportato almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte e sei su dieci nelle orali.

Art. 23.

Compiute le votazioni, la Commissione procede, in conformità all'articolo 8 della legge 8 giugno 1890, a classificare per ordine di merito i candidati risultati idonei, assegnando ad essi un numero complementare di voti, i quali, sommati con quelli riportati nelle prove scritte ed orali, costituiscono il voto complessivo che determina la collocazione del candidato nella graduatoria.

A tale scopo, un massimo di centoventi voti è destinato a rappresentare la classificazione conseguita nell'esame di ammissione al tirocinio, e ne sono assegnati due per ogni punto ottenuto dall'aspirante al di là del minimo legale di centoquaranta.

Un massimo di ottanta voti è assegnato ad esprimere il merito comparativo dei candidati sotto gli aspetti morale, intellettuale e tecnico, secondo le informazioni del primo presidente e del procuratore generale.

Infine, un altro massimo di quaranta voti è riservato alla valutazione dei titoli eventualmente presentati dai singoli candidati.

I titoli da tenere in considerazione sono quelli soltanto che hanno una diretta attinenza con gli studi giuridici.

Nella votazione complementare ogni Commissario dispone rispettivamente di centoventi, di ottanta e di quaranta punti; e il numero di voti da assegnare al candidato è quello che risulta dalla somma dei punti dati da ciascuno dei Commissarii divisa per il numero di questi.

Anche per gli esami pratici la Commissione deve presentare al Ministro gli atti, i documenti e la Relazione accennati nell'ultimo capoverso dell'articolo 13.

Art. 24.

Gli esami di concorso ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re, conferibili per merito distinto, hanno principio ogni anno il secondo mercoledì di novembre, e si fanno per un numero di posti corrispondente al terzo di quelli che risultarono disponibili, per vacanze nei gradi stessi o nei superiori, dal 1° ottobre dell'anno precedente a tutto il 30 settembre dell'anno in corso. L'avviso indicante il numero dei posti messi a concorso è pubblicato, non più tardi del 20 ottobre, nei modi determinati nell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 25.

I concorrenti che appartengono alla magistratura devono

spedire le loro domande per via gerarchica al Ministro della giustizia, non più tardi del 15 settembre.

Quelli che appartengono al Fòro debbono presentarle o spedirle alla cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto esercitano la professione, entro il mese di luglio, corredandole dei documenti atti a comprovare che hanno i requisiti prescritti negli articoli 9, numeri 1° e 2° della legge sull'ordinamento giudiziario e 15, primo capoverso, della legge 8 giugno 1890, e che non trovansi in alcuno dei casi previsti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. Debbono, inoltre, unire alla domanda un certificato del rispettivo Consiglio dell'Ordine che li dichiari meritevoli, per intelligenza e dottrina, del posto al quale aspirano.

Art. 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la cancelleria forma un doppio elenco dei concorrenti appartenenti al Fòro, con l'indicazione della rispettiva qualità e residenza, e ne rimette uno al primo presidente e l'altro al procuratore generale.

Il primo presidente chiede riservatamente ai Consigli dell'Ordine informazioni sulla moralità e condotta dei singoli concorrenti, e, unitamente a quelle che gli risulteranno, sia personalmente, sia dalle dipendenti autorità giudiziarie, le trasmette poi al Ministro, insieme alle domande e ai documenti presentati, non più tardi del 15 settembre.

Entro lo stesso termine, anche il procuratore generale, con separato rapporto, fornisce al Ministro informazioni particolareggiate su ciascuno dei concorrenti predetti.

Il Ministro, presa conoscenza di tutte le domande presentate, prima del 15 ottobre, notifica a ciascun concorrente se è ammesso all'esame.

Art. 27.

Circa la costituzione della Commissione esaminatrice e il procedimento degli esami si osservano le norme stesse che sono stabilite nel presente decreto per gli esami d'ammissione al tirocinio.

Art. 28.

Per essere dichiarato di merito distinto, il concorrente deve aver riportato complessivamente non meno di novantasei voti sopra centoventi, e almeno sedici su venti nelle singole prove scritte e otto su dieci nelle orali.

Per stabilire la graduatoria dei concorrenti di merito distinto, la Commissione deve inoltre valutare i titoli presentati dai medesimi, semprechè siano della natura di quelli considerati nell'articolo 23, primo capoverso, del presente decreto; al qual uopo dispone di un massimo di trenta voti. L'assegnazione di questi voti è fatta giusta la norma contenuta nel secondo capoverso dell'articolo stesso.

La somma dei voti assegnati alle prove d'esame ed ai titoli determina la classificazione definitiva dei concorrenti. Nel caso di parità di voti, ha la precedenza, se trattisi di magistrati, il più anziano in carriera, se di avvocati, quegli che conta un più lungo esercizio professionale. A pari anzianità di carriera o di professione, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, secondo capoverso, della legge 8 giugno 1890. Se la parità di voti si verifica tra magistrati ed avvocati, si applicano pure le disposizioni predette.

Art. 29.

Le nomine per merito distinto devono alternarsi con quelle per anzianità congiunta al merito, nella proporzione stabilita dalla legge.

Gli eleggibili per merito distinto sono, possibilmente, nominati con preferenza a quelle tra le sedi da essi rispettivamente indicate, che si facciano vacanti nell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo il concorso, tenuto conto dell'ordine nel quale furono classificati.

Art. 30.

Quando la legge 8 giugno 1890 o il presente decreto richiedono un determinato tempo di tirocinio, ovvero d'esercizio di funzioni giudiziarie o della professione di avvocato, come condizione d'ammissione ad un esame, basta che l'adempimento della condizione si verifichi il giorno innanzi a quello in cui deve cominciare l'esame stesso.

Art. 31.

Le deliberazioni delle Commissioni esaminatrici e dei comitati locali devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i loro componenti ed a maggioranza, ferme le norme speciali stabilite per l'assegnazione dei voti.

Nel caso che qualcuno dei componenti stessi non possa prendere parte ai lavori, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

Art. 32.

Il Ministro ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute gravi irregolarità.

Art. 33.

I risultati degli esami d'ammissione al tirocinio, degli esami pratici d'abilitazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie, e di quelli di nomina o promozione per merito distinto sono tutti pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, entro quindici giorni da quello in cui la rispettiva Commissione esaminatrice ne ha dato partecipazione al Ministro.

SEZIONE II.

Della Commissione consultiva per le nomine, le promozioni e i tramutamenti dei magistrati

Art. 34.

La Commissione costituita presso il Ministero di grazia e giustizia col regio decreto 14 dicembre 1884, n. 922, è composta di sette magistrati giudicanti e due sostituti procuratori generali della Corte di cassazione di Roma, che durano in ufficio tre anni e si rinnovano ogni anno per terzo. Essi sono eletti nel modo stabilito dal predetto decreto, ma non possono essere rieletti per più di due trienni consecutivi.

Oltre al consigliere d'appello, segretario, è destinato presso la Commissione, in qualità di vice-segretario, un

altro magistrato di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di cinque membri.

Art. 35.

Le attribuzioni conferite dal citato decreto alla Commissione rispetto alle nomine e promozioni dei magistrati giudicanti sono esercitate anche rispetto a quelle dei funzionarii del pubblico ministero.

Art. 36.

La Commissione, ogniqualvolta abbia da pronunciarsi sulla promovibilità di un pretore a' termini dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1890, deve esaminare un congruo numero di sentenze civili e penali, fra quelle stese da esso nel periodo di tempo indicato per ciascuno dalla Commissione medesima.

La Commissione può sempre esaminare anche le sentenze degli altri magistrati, innanzi di pronunciarsi sulla promovibilità loro.

Art. 37.

La Commissione notifica al Ministro quali siano in ciascun grado i funzionarii meritevoli, a suo giudizio, di promozione al grado superiore, distinguendoli in tre classi, secondo che li reputi *buoni*, *ottimi*, o *di merito eccezionale*.

Ogni funzionario può chiedere al Ministro che gli sia fatto conoscere se la Commissione lo ha compreso fra i promovibili ed in qual classe; e può sempre sottoporre alla Commissione stessa tutti i titoli e documenti che stimi opportuno far conoscere nel proprio interesse.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, che sono laureati in legge ed appartengono alla carriera amministrativa, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità all'articolo 133 della predetta legge, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero.

Art. 39.

Non si faranno nomine di giudice o di sostituto procuratore del Re per merito distinto, se non per i posti che diverranno vacanti dal 1° gennaio 1892 in poi.

Gli aggiunti giudiziarii ed i pretori nominati a tali uffici, secondo le cessanti disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, non saranno ammessi a concorrere ai posti conferibili per merito distinto, ove non abbianò, nel grado rispettivo, due anni di anzianità i primi e quattro i secondi.

Art. 40.

I pretori nominati secondo le cessanti disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, o in forza di queste disposizioni transitorie, non potranno essere promossi per anzianità congiunta al merito se non abbiano almeno otto anni di anzianità nel grado.

Art. 41.

Gli aggiunti giudiziarii nominati a tale ufficio secondo le cessanti disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario rimangono promovibili, dopo due anni di funzioni, ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re.

Ad essi è riservata la metà dei posti medesimi conferibili per anzianità congiunta al merito che si faranno annualmente vacanti.

Potranno anche, sopra loro domanda, essere nominati pretori, e in questo caso l'anzianità loro in tal grado sarà computata dal giorno successivo a quello nel quale compirono un anno di uditorato.

Art. 42.

Salvo quanto è statuito nel primo capoverso del presente articolo, agli uditori nominati prima della promulgazione della legge 8 giugno 1890 si applicano le disposizioni della legge stessa. Nondimeno, semprechè essi siano, al primo esperimento, dichiarati idonei nell'esame pratico, il numero dei voti in questo riportati non avrà, quanto alla promovibilità loro, altro effetto che quello determinato nel regio decreto 13 luglio 1882, n. 922, e ad essi non si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 8, prima parte, della legge 8 giugno 1890, ad eccezione di quella che fissa il minimo dei voti necessario per l'approvazione.

Gli uditori che abbiano già conseguita in tale qualità l'abilitazione all'ufficio di pretore conservano il diritto di essere senz'altro nominati all'ufficio stesso.

Agli altri uditori attuali, quando conseguiranno, secondo le nuove norme, la nomina di pretore, l'anzianità in tal grado sarà computata dal giorno successivo a quello in cui avranno compiuto un anno di uditorato.

Art. 43.

Agli avvocati, procuratori e notari che sostennero con esito favorevole l'esame pratico richiesto per la nomina a pretore dalle cessanti disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, ed agli attuali vice pretori nominati innanzi alla promulgazione della legge 8 giugno 1890 sono riservati centoventi fra i posti di pretore che risulteranno disponibili dal 1° gennaio 1892 in poi.

Tali posti saranno conferiti a quelli che vinceranno la prova di un esame di concorso, il quale sarà bandito per l'ultimo trimestre del 1891, con decreto ministeriale che conterrà le indicazioni e sarà pubblicato nelle forme enunciate nell'articolo 3 del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che abbiano già compiuto o compiano nel 1891 i quarant'anni di età, nè coloro che per le informazioni fornite dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale risiedono non risulteranno al Ministro di moralità e condotta incensurate.

Per la presentazione delle domande e per la raccolta delle informazioni si seguiranno le disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente decreto, eccetto che nella parte riguardante i documenti da unire alle istanze, i quali sono limitati alla fede di nascita ed al certificato dell'approvazione conseguita nel primo esame pratico. I vice pretori

che non avessero dato quest'esame, invece del certificato, produrranno il decreto di nomina all'ufficio di vice pretore.

L'esame sarà dato in conformità all'articolo 7 della legge 8 giugno 1890 ed agli articoli 5 a 11, 13, prima parte e secondo capoverso, e 22, capoverso, del presente decreto.

I vincitori del concorso avranno diritto al terzo dei posti disponibili annualmente. Essi vi saranno nominati nell'ordine dei voti riportati nel concorso stesso. A parità di voti avranno la precedenza coloro che già sostennero con buon esito l'esame pratico, e fra essi chi lo sostenne prima, o, avendolo sostenuto nello stesso anno, riportò allora un maggior numero di punti. Nel caso di parità di voti fra vice pretori che non diedero l'esame pratico, sarà preferito chi avrà esercitato per più lungo tempo le funzioni di vice pretore.

Per conseguire la nomina, gli approvati dovranno dimostrare di avere i requisiti prescritti negli articoli 9, numeri 1° e 2°, e 39, primo e terzo capoverso, della legge sull'ordinamento giudiziario, e di non trovarsi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, numeri 2°, 3° e 4°, della legge 8 giugno 1874, n° 1937, modificata con l'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n° 6509.

A quelli tra i nominati che al giorno della promulgazione della legge 8 giugno 1890 avevano la qualità di uditori, l'anzianità nel grado di pretore sarà computata dal giorno successivo a quello in cui compirono un anno di uditorato.

Coloro che non si presentino al concorso, o, presentatisi, non vincano la prova, non potranno essere ammessi a funzioni di carriera nella magistratura giudicante e nel pubblico ministero che nei modi stabiliti dalla stessa legge 8 giugno 1890.

Art. 44.

Gli uditori che presentemente esercitano le [funzioni di vice pretore potranno essere conservati in quest'ufficio ed anche destinati a reggere le preture mancanti di titolare, quantunque non abbiano ancora i requisiti ai quali si riferisce l'articolo 8, ultimo capoverso, della legge 8 giugno 1890.

Art. 45.

I vice pretori mandamentali ora in carica o che saranno nominati nel corso del presente anno e del successivo non resteranno in ufficio oltre il 31 dicembre 1891, e saranno riconfermati ovvero sostituiti a partire dal 1° gennaio 1892, giorno dal quale comincierà a decorrere la nomina triennale di cui è cenno nell'articolo 17 della legge 8 giugno 1890.

CAPO III.

Disposizione finale.

Art. 46.

La legge 8 giugno 1890 e il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1891, salvo in quelle parti per le quali è diversamente stabilito, e da quel giorno rimarranno abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1890.

UMBERTO.

ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMMVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal municipio di S. Antimo (Napoli) per ottenere che sia rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di una strada dal largo della Parrocchia, in quell'abitato, alla via provinciale Casandrino-Giugliano, essendo divenuta inefficace per decorrenza di termine, quella concessa col R. decreto del 22 giugno 1883;

Ritenuto che vennero osservate tutte le prescrizioni di legge, e che non sono attendibili le opposizioni fatte dal signor Mazzocchella Antonio e dalla signora Macoroni-Palmieri, sia per quanto tendono a contestare la pubblica utilità dell'opera che fu già riconosciuta col primitivo decreto, sia per quanto riguardano la questione dei danni che dovrà risolversi dalle competenti autorità;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una strada dal largo della Parrocchia nell'abitato di S. Antimo (Napoli) all'incontro della via provinciale Casandrino-Giugliano, giusta il progetto particolareggiato d'esecuzione 2 gennaio 1876, e relativa planimetria, già vista, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

È assegnato il termine di quattordici mesi, a decorrere da oggi, pel compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

BOLLETTINO N. 47

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal 17 al 23 novembre 1890

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 4 bovini, morti, a Busca, Caraglio, Murello e Villafaletto.

Novara — Id.: 1 bovino morto, a Ronsecco.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Febbre aftosa: 5 bovini in una stalla a Castelpusterlengo.

Mantova — Carbonchio sintomatico: 3, letali, a Magnacavallo.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio sintomatico: 3, letali, a Chiampo e Bolzano. Affezione morvofarcinosa: 1, letale, ad Asiago.

Rovigo — Carbonchio: 3, letali, a Villanova Marchesana.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Borgotaro.

Modena — Tifo petecchiale dei suini: 4, letali, a S. Prospero e Castelnuovo Rangone.

Bologna — Id.: 4, letali, a Zola, Anzola e Argile.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Tifo petecchiale dei suini: 11, con 1 morto, ad Amelia. Ottalmia periodica contagiosa: seguita a Sellano nelle 20 capre già denunziate.

REGIONE VII. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Massarosa.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Campobasso — Tifo petecchiale dei suini: vari casi ad Agnone.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Salerno — Carbonchio: 1, a S. Angelo Fasanella.

REGIONE XI. — Sicilia.

Trapani — Affezione morvofarcinosa: 1, a Calatafimi.

Roma, addì 5 dicembre 1890

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

ELENCO dei candidati ai posti di Medico provinciale che furono dichiarati eleggibili.

1. Santoliquido dott. Rocco, da Forenza (Potenza), Bessone dott. Giacomo, da Roccavione (Cuneo), ex aequo — con voti 285|300
2. Loriga dott. Giovanni, da Sassari, — con voti 282|300
3. Marzolo dott. Girolamo, da Padova, — con voti 274|300
4. Torsellini dott. Dante, da San Casciano (Firenze), — con voti 270|300
5. De Hieronymis dott. Taddeo, da Città Ducale (Aquila), — con voti 266|300
6. Fortunato dott. Antonio, da Colobraro (Potenza), — con voti 265|300
7. Ravicini dott. Serafino, da Viterbo (Roma), — con voti 264|300
8. Mariotti dott. Ezio, da Pisa, — con voti 257|300
9. Falleroni dott. Domenico, da Recanati (Marche), — con voti 256|300
10. Natali dott. Salvatore, da Senigallia (Ancona), — con voti 250|300
11. Wolner dott. Giulio, da Legnago (Verona), — con voti 247|300
12. Ungaro dott. Goffredo, da Napoli, — con voti 246|300
13. Salaroli dott. Lamberto, da Narni (Perugia), — con voti 245|300
14. Ambrosi dott. Vittorio, da Sestri Levante (Genova), — con voti 242|300
15. Mariani dott. Vittorio, da Todi (Perugia), — con voti 240|300
16. Misuraca dott. Giuseppe, da Palermo, — con voti 237|300
17. Pampana dott. Igino, da Pisa, — con voti 234|300
18. Badaloni dott. Giuseppe, da Recanati (Macerata), — con voti 233|300
19. Mascagni dott. Paolo, da Chiusdino (Siena), — con voti 230|300

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso.

Si prevengono le Direzioni e le Amministrazioni di giornali, riviste, ecc., che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non riconosce abbonamenti all'infuori di quelli che ha espressamente domandati, e non si ritiene obbligato a pagare, nè a respingere i fogli e fascicoli che gli venissero spediti senza sua richiesta. 1

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il primo corrente, in Dosolo, provincia di Mantova, ed in Rossano Veneto, provincia di Vicenza, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 dicembre 1890.

Il giorno 3 corrente, nella stazione tramviaria di Osio, provincia di Bergamo, ed il 5 corrente, nelle stazioni ferroviarie di Piove di Sacco e Legnaro, provincia di Padova, è stato attivato un servizio telegrafico pubblico con orario limitato.

Roma, li 5 dicembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 98454 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di Grivetto Pietro Giovanni, Giovanna *Marianna* e Francesca del fu Michele, minori, sotto la legale amministrazione della madre Cassulo Maria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grivetto Pietro, Giovanni, Giovanna, *Maria* e Francesca, minori, . . . ecc., ... veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma il 5 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 909637 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 150, al nome di Ronco *Emilio* Attilio di Giacomo, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ronco *Francesco-Attilio* di Giacomo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 893180 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 250, al nome di Bini *Luigi* fu Aristide, minore, sotto la tutela di Lippetti Lanillo fu Teodoro, domiciliato a Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bini *Giovanni* fu Aristide, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 dicembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d' intestazione (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 853684 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 al nome di Firpo Francesco, Luigi Stefano Giovanni Battista e Paolo Bernardo fu Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre Teresa Robbiano fu Francesco, domiciliati in Novi Ligure (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Firpo *Francesca*, Luigi-Stefano-Giovanni Battista e Paolo Bernardo fu Paolo ..... ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 °[o cioè: N. 932241 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 560 al nome di Sarnelli Giuseppe fu Carlo, con vincolo d'usufrutto a favore di Dall'Era Eleonora fu *Salvatore*, vedova del cav. Sarnelli Leopoldo;

N. 932242 di L. 560, intestata a Sarnelli Roberto fu Carlo, minore, sotto l'amministrazione della madre Vittorelli Domenica, col detto vincolo d'usufrutto;

N. 932243 di L. 560, intestata a Sarnelli Gustavo fu Carlo, minore, ecc. (c. s.), col detto vincolo d'usufrutto, è stata così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Publico, mentrechè dovevano invece vincolarsi di usufrutto a favore di Dall'Era Eleonora fu *Giovanni*, vedova del cav. Sarnelli Leopoldo, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè N. 668977 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 120: al nome di De Luca Nicola *fu Sebastiano*, col vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di De Luca *Andrea* di Nicola, domiciliati a Ciorani (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Luca Nicola fu *Andrea*, col vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di De Luca *Nicola* di *Nicola*, ... etc., ... veri-spettatarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 12 novembre 1890.

Il Direttore generale
NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 6 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 752, 1
Umidità relativa a mezzodì. ... 73
Vento a mezzodì ..... NE. moderato.
Cielo .... coperto.
Termometro centigrado { Massimo 13°, 9, Minimo 6°, 9,
Pioggia in 24 ore:

Li 6 dicembre 1890.

Europa pressione leggermente elevata intorno Scandinavia, depressione leggera intorno Sardegna,

Amburgo 764; Zurigo 759; Mosca 752.

Italia 24 ore: barometro alquanto disceso dovunque, nebbie Valle Padana e versante Adriatico; pioggie Sardegna; pioggiarelle a Nord Centro.

Temperatura sempre mite.

Stamane cielo poco nuvoloso sereno Sud, generalmente coperto nebbioso altrove.

Venti deboli meridionali Italia inferiore, vari altrove.

Barometro 755 a 756 Nord, versante Adriatico e costa ionica, leggermente depresso 753 Sardegna.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi intorno levante Nord, meridionali Sud, cielo nuvoloso coperto con qualche nevicata Nord e pioggie.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 7 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì ..... = 763, 4
Umidità relativa a mezzodì ..... = 69
Vento a mezzodì .... NW. calmo.
Cielo a mezzodì .... sereno.
Termometro centigrado { massimo = 13°, 6, minimo = 1°, 9.
Pioggia in 24 ore:

Li 7 dicembre 1890.

Europa pressione notabilmente elevata Germania, Danimarca, Scandinavia meridionale; leggermente bassa Golfo di Guascogna ed al

Sud penisola italiana, Amburgo 769; Biarritz 756; penisola salentina 754.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito Nord centrale pioggie; nebbie molte stazioni Nord; ponente sensibile Sicilia, venti deboli altrove; temperatura mite.

Stamane cielo coperto piovoso nebbioso versante adriatico, nuvoloso altrove; venti deboli freschi meridionali.

Barometro 760 Nord, 754, penisola salentine.

Mare qua e là mosso agitato.

Probabilità: venti freschi settentrionali, cielo rasserenantesi Nord e versante Tirreno, qualche pioggia versante adriatico; temperatura in diminuzione; qualche brinata Nord.

PARTE NON UFFICIALE

Accademia Reale delle Scienze di Torino

CLASSE DELLE SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 1890.

L'adunanza è presieduta dal prof. Michele Lessona, presidente dell'Accademia.

Viene data comunicazione della deplorata morte del socio corrispondente Alfonso Favre avvenuta a Pregny presso Ginevra durante le Accademiche ferie estive.

Il socio Basso presenta in dono, per parte dei rispettivi autori un lavoro del corrispondente prof. Augusto Righi *Sulle forze elementari elettromagnetiche ed elettrodinamiche* (II Memoria) e due Note del marchese Antonio De Gregorio su argomenti di geologia.

Il socio Segre presenta e legge una Nota del corrispondente prof. Eugenio Bertini dell'Università di Pavia *Intorno ad alcuni teoremi della geometria sopra una curva algebrica.*

Il socio D'Ovidio presenta e legge una sua Nota col titolo: *Altra addizione alla Nota « sui determinanti di determinanti ».*

Il socio Camerano presenta e legge uno studio del dott. E Giglio-Tos *Sulle specie europee del genere* Chrysotoxum Meig.

I tre lavori ora menzionati saranno pubblicati negli Atti.

Il socio Camerano presenta una Memoria del sig. Filippo Cantamessa col titolo: *Il Mastodonte di Cinaglio d'Asti ed il Mastodon* (Tetralophodon) *arvernensis; Osteografia ed osservazioni.*

Questo lavoro essendo destinato ai volumi delle *Memorie*, verrà esaminato da una Commissione incaricata da riferirne alla classe in altra seduta

Infine lo stesso socio Camerano condeputato dal socio Spezia, legge una Relazione, la quale verrà pubblicata negli *Atti* sopra un lavoro intitolato: *I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria* descritti dal dott. Federico Sacco professore di paleontologia nella R. Università di Torino (Parte VIII: Galeodoliidae, Doliidae, Ficulidae e Naticidae).

La classe ammette prima questo lavoro alla lettura e poscia ne delibera la inserzione nei volumi delle sue Memorie.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRINDISI, 8. — Iersera, proveniente da Londra, è qui giunto Lord Jersey, nuovo governatore della Nuova Galles del Sud, che riparte stamane per Melbourne col battello *Carthage.*

Sir Edm. Monson, ministro inglese in Atene, è partito a mezzanotte per Patrasso.

Stamane, alle ore 4, proveniente da Patrasso, è giunto il conte Fe D'Ostiani, ministro d'Italia in Atene. Prosegue per Roma

LUSSEMBURGO, 8. — Il granduca e la granduchessa di Nassau ed il principe ereditario sono qui giunti, ricevuti alla stazione dai membri del governo e da un'immensa folla che li acclamò.

BERLINO, 8. — Il principe Ariberto di Anhalt si è fidanzato colla principessa Luisa Augusta, seconda figlia del principe Cristiano di Schleswig-Holstein.

VIENNA, 8. — In principio di gennaio avranno luogo a Corte alcuni pranzi in onore del Corpo diplomatico.

L'AJA, 8. — La Regina Emma prestò giuramento come Reggente e tutrice della Regina minorenne.

Il presidente del Consiglio dei ministri, Van Naan, invocò la benedizione divina sulle due Regine e sulla patria.

PIETROBURGO, 8. — La *Novosti* scrive:

« E' diretto interesse della Russia e della Germania di essere, l'una verso l'altra, un vicino pacifico ».

La *Novosti* rileva quindi con gioia lo spirito conciliante di cui ha dato prova negli ultimi tempi il Governo tedesco nei suoi rapporti colla Russia e si ripromette da tale fatto le più salutari conseguenze.

LONDRA, 8. — Il *Daily News* ha da Berlino che Emin pascià conchiuse un trattato cogli arabi di Tabara e fece riconoscere la sovranità della Germania sull'Unvan-Yembi ad altri territori.

LONDRA, 8. — Dillon ed O' Brien telegrafarono dall'America che approvano la nomina di Mac Carthy a capo del partito nazionalista irlandese.

Mac Carthy convocò per oggi ad una riunione il partito nazionalista.

L'avviso di convocazione fu diretto a tutti i membri del partito compreso Parnell.

LONDRA, 8. — Parnell parte domani per l'Irlanda.

Camera dei Comuni. — Mac Carthy, nuovo presidente del partito nazionalista irlandese, annunzia fra gli applausi dei suoi partigiani che, dopo le vacanze di Natale, chiamerà l'attenzione della Camera sul processo intentato a Dillon ed a 'O Brien e reclamerà un voto in proposito.

LONDRA, 8. — Nella odierna riunione dei deputati nazionalisti irlandesi, la maggioranza elesse Dillon, O' Brien, Arturo O' Connor, Tommase O' Connor, Sheehy, Sexton ed Abraham a membri del Comitato consultivo del partito.

MADRID, 8. — Ieri ebbero luogo le elezioni provinciali.

I risultati finora conosciuti sono generalmente favorevoli al Ministero.

LISBONA, 8. — I portoghesi si preparano a Manica, a respingere la invasione degli agenti della Compagnia inglese.

Delle navi da guerra vi sono pure attese.

LONDRA, 8. — L'incaricato d'affari di Portogallo avrà un'intervista con lord Salisbury

NEW YORK, 8. — Ebbe luogo una collisione, presso Sandyhook, fra il piroscafo *Champagne* ed il vapore inglese *Lisbonese.*

Ambedue i piroscafi furono piuttosto gravemente avariati, ma non vi fu alcuna vittima.

Lo *Champagne* dovette rientrare in porto e trasbordare le corrispondenze sull'*Etruria*, che era in partenza.

PARIGI, 8. — Secondo un dispaccio da Bruxelles al *Journal des Débats*, corre voce persistente, in Ostenda, che sia stato sommerso il piroscafo guardacoste *Ville d'Anvers*, nave-scuola degli aspiranti di marina.

BERLINO, 8. — L'associazione dell'unione evangelica di Amburgo ed una pubblica riunione a Cassel votarono petizioni al *Reichstag* contro l'ammissione dei gesuiti nell'impero.

BERLINO, 8 — La *Post* è informata da fonte autorevole che il bilancio militare attuale non subirà aumento e non sarà chiesto alcun credito suppletivo.

BERNA, 8. — Il Consiglio federale, udita stamane la relazione del Commissario federale, colonnello Kuenzli, decise che il battaglione che occupa ora il cantone Ticino, rimpatrii il 10 corrente e sia congedato il giorno successivo senza essere sostituito

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 6 decembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,15 96,17 1[2		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	96,05 10 15	96 10			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			59 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			98 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 75	
» Rothschild	1 dicem 90	—	—		— —			99 —	Ex coup. L. 2,17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500		— —			462 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			700 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			567 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1640 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1043 —	
» » Generale	»	500	250		— —	450 448,50		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			610 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr 90	500	500		— —			472 —	
» » » » cert. prov.	»	500	2[illegible]		— —			466 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	4[illegible]		— —			551 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna 88	500	50[illegible]		— —			125 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	825		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	851 52 48 45		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	270		— —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	450 449		— —	
» » dei Molini e Magaz Generali	»	250	250		— —			250 »	
» » Telefoni ed App Elettriche	1 genna 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna 90	500	500		— —	271		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			139 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			25 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna 90	500	500		— —			375 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			275 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 — 1)	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			81 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	1 ottobr. 90	500	500		— —			478 —	
» » SS. FF Meridionali	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5cro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
5 decembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . L. 95 586
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 418
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » 59 062
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 57 770

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin
3	Francia	90 giorni	»	»	100 37 1[2
	Parigi	Cheques	»	»	101 47 1[2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 26
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 29 Decembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1890

Rendita 5 0[0 . . . 94 90
» 3 0[0 . . . 58 —
Obbl. Beni Eccl. es 5 0[0 — —
Prest. Rothschild 5 0[0 100 —
Obb. città di Roma 4 0[0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 460 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0 496 —
Az. Fer. Meridionali . 690 —
» » Mediterranee 556 —
» » » certif. 546 —
» Banca Nazionale 1625 —
» » Romana . 1040 —
» » Generale . 43[illegible] —

Az. Banco di Roma . 620 —
» Banca Tiberina . 42 —
» » Ind. e Com. 470 —
» » » Certif. 460 —
» Soc. Cred Mobil. 540 —
» » » Merid. 150 —
» » Gas stampigl. 810 —
» » Acqua Marcia st. . . . 800 —
» » Condot. d'ac. 271 —
» » Gen. Illumin. 260 —
» » Immobiliare . 430 —
» » Molini e Magaz. Gen. . 253 —
» » Tramway Om. 140 —
» » Fond. Italiana 2[illegible] —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen Italiana . 375 —
» » Metallurgic. Italiana . 290 —
» » della Piccola Borsa . 235 —
» » Fondiar. Incendi . . 85 —
» » Fond. Vita 230 —
» » Caoutchouc 90 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0 477 —
» » » 4 0[0 196 —
» » Ferroviarie 292 —
» Fe. Napoli-Ottaiano 245 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.